



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 17**  
**Operativa**

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Procedura sanzionatoria.*

Disciplina della circolazione su strada delle macchine operatrici – art. 114 C.d.S.  
Integrazione della circolare del Corpo n. 56/13.

Con la circolare del Corpo n. 56/13 sono state illustrate, in sede di completa rivisitazione, le disposizioni normative in materia di circolazione su strada delle macchine operatrici. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 23.12.2013 n. 145, che introducono il comma 2-*bis* all'art. 114 C.d.S., si rende necessario revocare l'ultimo paragrafo della circolare del Corpo n. 56/13 rubricato CARRELLI ELEVATORI e sostituirlo con il seguente.

**CARRELLI ELEVATORI**

Com'è noto, il D.M. 28.12.1989, emanato in attuazione della legge n. 38/82 che ha modificato alcune norme del vecchio Codice della Strada, autorizzava la circolazione su strada (brevi e saltuari spostamenti alle condizioni imposte dal decreto) dei carrelli elevatori sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali. Successivamente, con nota prot. 14906 del 10 giugno 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, aveva comunicato che per effetto del D.L. n. 112/98, che ha abrogato la legge n. 38/82, la su indicata deroga non poteva più trovare applicazione con la conseguenza che, **fatte salve le autorizzazioni già rilasciate fino alla loro naturale scadenza**, anche i carrelli elevatori per circolare sulla strada dovevano essere immatricolati (vds., a tal proposito, la circolare del Corpo n. 56/13).

Con l'art. 13, comma 12, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, è stata introdotto il nuovo comma 2-*bis* all'art. 114 C.d.S. che, di seguito, viene riportato:

*12. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2<sup>(1)</sup> non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) (ossia ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati alla movimentazione di cose), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.».*

(1) 2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.

Rilevato che l'attuazione della norma derogatoria, relativa all'immatricolazione dei carrelli elevatori, richiede l'emanazione di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Direttore Generale per la Motorizzazione ha emanato il Decreto 14 gennaio 2014 <sup>(2)</sup> relativo alle prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a pieno carico, alle seguenti condizioni:

- 1) devono essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
- 2) devono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, C.d.S. <sup>(3)</sup> e del dispositivo supplementare <sup>(4)</sup> di cui all'art. 266 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. (luce lampeggiante di colore giallo o arancione);
- 3) devono essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- 4) devono essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- 5) devono essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- 6) devono essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- 7) devono essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e s.m.i. (marchio CE);
- 8) devono essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di mt. 2,55. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo <sup>(5)</sup>;
- 9) i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.;
- 10) devono essere muniti di apposita *autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori* (vds. fac simile in allegato), rilasciata dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, previo benessere dell'Ente proprietario della strada.

---

(2) G.U. n. 28 del 4 febbraio 2014.

(3) Luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla; indicatori di direzione a luce lampeggiante; luci d'arresto rosse. Il decreto richiede la presenza dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, ma in assenza di prescrizioni in deroga, questi devono essere utilizzati nei casi previsti dal codice della strada e il loro mancato azionamento negli orari e nelle condizioni previste comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 153, comma 11, del codice della strada.

(4) Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

(5) Trattasi di prescrizioni che richiedono una specifica competenza tecnica, di norma estranea alla formazione professionale degli organi di polizia stradale. L'accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni sarà riconducibile alle prescrizioni riportate sull'autorizzazione alla circolazione saltuaria, rilasciata dall'U.M.C.

Si rammenta che a prescindere dalla titolarità di autorizzazione alla circolazione e dal rispetto delle prescrizioni in essa contenute, il carrello, ancorché non immatricolato, quando circola su strada deve essere coperto da assicurazione R.C.Auto, come prescritto dall'art. 193 C.d.S.;

ML/CC

Addì, 10/02/14

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO

ALLEGATO: Fac simile di autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori.

<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> <b>Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici</b> <b>Ufficio motorizzazione civile di.....</b>	
<b>Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori</b>	
Visto l'art. 114 del Nuovo Codice della Strada;	
Visto il decreto ministeriale .....	
Vista la richiesta presentata in data ..... da.....	
Visto il benessere dell'Ente proprietario della strada .....	
<b>Si autorizza la circolazione del carrello:</b>	
Costruttore .....	
Tipo..... ; telaio n° .....	
<u>caratteristiche:</u>	
Lunghezza (m) .....	
Larghezza (m) .....	
Altezza (m) .....	
Massa a vuoto/a pieno carico (Kg) .....	
Massa rimorchiabile (Kg) .....	
sul percorso appresso indicato: .....	
.....	
<u>condizioni di uso:</u>	
Velocità massima di trasferimento (km/h) .....	
Nella circolazione a vuoto - se il carrello è di tipo elevatore e non è munito di forche retrattili o ribaltabili - predisposizione di barra di protezione delle forche segnalata con strisce bianche e rosse retroriflettenti;	
Dispositivo supplementare a luce lampeggiante sempre in funzione;	
Eventuali ulteriori prescrizioni .....	
La presente autorizzazione ha validità fino al .....	
....., li .....	
Il direttore dell'Ufficio motorizzazione civile	
.....	